

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/384 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 2017****che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM e gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati ungulati e carni fresche****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, lettera e) e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi, comprese le partite di ungulati. L'allegato I, parte 1, di detto regolamento istituisce un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché le condizioni specifiche per l'introduzione di partite provenienti da taluni paesi terzi.
- (2) L'allegato I, parte 2, dello stesso regolamento istituisce i modelli di certificati veterinari per i bovini domestici (incluse le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (BOV-X), per gli ovini (*Ovis aries*) e i caprini (*Capra hircus*) domestici destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (OVI-X), per gli ovini (*Ovis aries*) e i caprini (*Capra hircus*) domestici destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione (OVI-Y) e per gli animali dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci), l'*Ovis aries*, la *Capra hircus*, i suidi e i taiaassuidi], e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi (RUM). Detti certificati comprendono le garanzie da presentare in relazione alla febbre catarrale degli ovini, che è una malattia virale dei ruminanti non contagiosa, trasmessa da determinate specie di insetti *Culicoides*.
- (3) Una parte del territorio del Canada (CA-1) figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 con la menzione che da essa è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di determinati ungulati sulla scorta dei certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM.
- (4) Il Canada ha chiesto di essere riconosciuto indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale. A tal fine il Canada ha fornito informazioni atte a dimostrare che le condizioni atmosferiche del paese non consentono, nel periodo tra il 1° novembre e il 15 maggio, la circolazione delle specie di *Culicoides* cui si deve la trasmissione del virus della febbre catarrale degli ovini.
- (5) Le informazioni fornite dal Canada sono conformi a quanto richiesto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) al fine di dimostrare l'indennità da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale, nonché alle prescrizioni applicate dall'Unione ⁽⁴⁾ in relazione ai movimenti degli animali ricettivi all'interno dell'Unione. È pertanto opportuno riconoscere il Canada indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo, la cui durata va dal 1° novembre al 15 maggio.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 321.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (GUL 283 del 27.10.2007, pag. 37).

- (6) La regionalizzazione del Canada che figura attualmente nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione riflette il fatto che solo parte del territorio del Canada risultava colpita da febbre catarrale degli ovini. Poiché però lo stato di paese indenne durante un determinato periodo stagionale si applica all'intero territorio del Canada è opportuno sopprimere la distinzione tra le diverse parti.
- (7) È pertanto opportuno modificare l'elenco che figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione in modo da istituire la condizione specifica relativa all'introduzione nell'Unione di determinati ungulati ricettivi alla febbre catarrale degli ovini da un paese o un territorio indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale, nonché il riconoscimento di tale indennità al Canada durante un determinato periodo dal 1° novembre al 15 maggio. È opportuno modificare i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM che figurano in detto allegato alla parte 2 in modo da introdurre i pertinenti attestati di polizia sanitaria per gli animali che provengono da un paese o un territorio indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale.
- (8) Per motivi di chiarezza la voce relativa al Bangladesh nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 dovrebbe essere soppressa in quanto essa ha cessato di essere applicabile dal 17 agosto 2015
- (9) Nell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 la garanzia supplementare «A» menziona determinati punti dei modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X e RUM. Poiché tali riferimenti non rimandano ai punti corretti dei certificati è opportuno apportare le necessarie modifiche per motivi di chiarezza.
- (10) Nel modello di certificato veterinario OVI-Y inoltre l'attestato di polizia sanitaria al punto II.2.6 relativo alla scrapie è obsoleto ed è opportuno modificarlo per renderlo conforme alle condizioni per l'importazione di ovini e caprini stabilite all'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (11) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione stabilisce, tra l'altro, le condizioni di polizia sanitaria per l'introduzione di partite di carni fresche di taluni ungulati nell'Unione. L'allegato II, parte 1, di detto regolamento istituisce un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché i modelli di certificati veterinari corrispondenti alle partite in questione e le condizioni specifiche per l'introduzione di partite provenienti da taluni paesi terzi.
- (12) La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di essere autorizzata al transito con attraversamento della Bulgaria di carni fresche di animali bovini domestici, al fine di poter esportare tali carni fresche in Turchia. La Bosnia-Erzegovina figura già nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 quale paese da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche. In merito alla voce della Bosnia-Erzegovina in detto elenco, non è stato stabilito il modello specifico di certificato veterinario per l'introduzione di partite di carni fresche di bovini domestici (BOV), pertanto il transito di tali partite attraverso l'Unione o la loro importazione nell'Unione risultano al momento non autorizzati.
- (13) La Bosnia-Erzegovina è riconosciuta dall'OIE come indenne da afta epizootica senza vaccinazione ⁽²⁾, il che la rende conforme alle prescrizioni specifiche di polizia sanitaria del modello di certificato veterinario BOV. È pertanto opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di carni fresche di bovini domestici dalla Bosnia-Erzegovina, limitatamente però al solo transito di tali carni fresche attraverso la Bulgaria in direzione della Turchia.
- (14) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 quale paese da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di ovini e caprini domestici e di solipedi domestici. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha chiesto di essere autorizzata all'introduzione nell'Unione di carni fresche di bovini domestici. Poiché tale paese fornisce fin da ora sufficienti garanzie di polizia sanitaria è opportuno autorizzarlo all'introduzione.
- (15) È opportuno quindi modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽²⁾ <http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/>

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

1) Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati come segue:

a) la parte 1 è così modificata:

i) la voce relativa al Bangladesh è soppressa;

ii) la nota (*****) è soppressa;

iii) la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«CA — Canada	CA-0	Intero paese	POR-X, BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (**)		IVb IX V XIII (*****)»
--------------	------	--------------	--	--	---

iv) la nota (*****) è sostituita dalla seguente:

«(*****) Canada: il periodo stagionale in cui il paese è indenne dalla febbre catarrale degli ovini va dal 1° novembre al 15 maggio in conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE.»

v) nelle *Condizioni specifiche* è aggiunta la condizione specifica seguente:

«**XIII**: territorio riconosciuto ufficialmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati applicando il modello di certificato veterinario BOV-X, OVI-X, OVI-Y o RUM.»

b) la parte 2 è modificata come segue:

i) nelle *SG (Garanzie supplementari)* la garanzia supplementare «A» è sostituita dalla seguente:

«**A**: garanzie relative ai test riguardanti la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica praticati su animali certificati applicando i modelli di certificati veterinari BOV-X [punto II.2.1, lettera d)], OVI-X [punto II.2.1, lettera d)] e RUM [punto II.2.1, lettera c)].»

ii) il modello di certificato veterinario BOV-X è sostituito dal seguente:

«Modello BOV-X

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
	Nome		I.3. Autorità centrale competente				
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente				
	Tel.						
	I.5. Destinatario		I.6.				
	Nome						
	Indirizzo						
	Codice postale						
Tel.							
I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
I.11. Luogo di origine		I.12.					
Nome		N. di riconoscimento					
Indirizzo							
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
Indirizzo		N. di riconoscimento					
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE					
Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Carro ferroviario <input type="checkbox"/>		I.17.					
Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>							
Identificazione							
Riferimento documentale							
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
				01.02			
				I.20. Numero di animali			
I.21.				I.22. Numero di colli			

I.23. Numero del sigillo/del container					I.24.
I.25. Merce certificata per:					
Allevamento <input type="checkbox"/>		Ingrasso <input type="checkbox"/>			
I.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce					
Specie (nome scientifico)	Razza	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso

PAESE

Modello BOV-X

II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE); II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): (1) (2) [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti al contatto con bovini di cui all'allegato II, capitolo C, parte I, punto 4), lettera b) sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001; b) se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.] (1) (3) o [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti al contatto con bovini di cui all'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001; b) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione. (1) (4) o [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti al contatto con bovini di cui all'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001; b) gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.] II.2. Attestato di polizia sanitaria: Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: II.2.1. provengono dal territorio con il codice:(5) che, alla data di rilascio del presente certificato: (1) [a] è indenne da afta epizootica da 24 mesi;] (1) o [a] è considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa) e non sono stati registrati casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione, del (gg/mm/aaaa).] b) è da 12 mesi indenne da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica, nonché da 6 mesi da stomatite vescicolosa; c) in cui non sono state effettuate negli ultimi 12 mesi vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie; (1) [d] è indenne da febbre catarrale degli ovini da 24 mesi;] (1) (9) o [d] è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione.];		

Parte II: Certificazione

PAESE		Modello BOV-X	
II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
(¹) o	[d)	non è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: ... (inserire sierotipo/i) ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di vigilanza (¹²) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alle aziende di origine di cui alla casella I.11, e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]	
(¹) (¹³) o	[d)	è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della spedizione	
(¹) (¹³) o	[d)	è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 28 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini, effettuata in conformità al manuale dell'OIE almeno 28 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]	
(¹) (¹³) o	[d)	è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 14 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a saggio PCR per la ricerca del virus della febbre catarrale degli ovini effettuato in conformità al manuale dell'OIE almeno 14 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]	
II.2.2.		sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;	
II.2.3.		sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende di origine descritte alla casella I.11:	
	a)	nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti,	
	b)	nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e stomatite vescicolosa negli ultimi 40 giorni;	
II.2.4.		non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1, lettere a) e b);	
II.2.5.		provengono da allevamenti non soggetti a restrizioni in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica;	
II.2.6.		provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi (⁶) (^{6b});	
e	(¹) (⁷)	[provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi (⁶);]	
	(¹) o	[sono stati sottoposti a intradermotubercolizzazione (⁸) con esito negativo negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;]	
	(¹) o	[hanno un'età inferiore a sei settimane;]	
II.2.7.		non sono stati vaccinati contro la brucellosi e provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (⁶),	
e	(¹) (⁷)	[provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi (⁶);]	
	(¹) o	[sono stati sottoposti ad almeno un test per la brucellosi bovina (⁸) effettuato su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;]	
	(¹) o	[hanno un'età inferiore a 12 mesi;]	
	(¹) o	[si tratta di maschi castrati di ogni età;]	
(¹)	[II.2.8	provengono da allevamenti inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e in cui non sono state rilevate evidenze, cliniche o di laboratorio, della presenza di questa malattia nel corso degli ultimi due anni,]	
(¹) o	[II.2.8	provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (⁶) (^{6a});]	
e	(¹) (⁷)	[provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica (⁶);]	
	(¹) o	[sono stati sottoposti, con esito negativo, a esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica (⁸) effettuato su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;]	
	(¹) o	[hanno un'età inferiore a 12 mesi;]	

PAESE		Modello BOV-X
II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.2.9.	sono/sono stati ⁽¹⁾ spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato:	
(1)	[direttamente nell'Unione,]	
(1) o	[al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1,]	
	e, fino al momento della spedizione nell'Unione:	
	a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato,	
	b) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;	
II.2.10.	tutti i veicoli o i container utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;	
II.2.11.	gli animali sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;	
II.2.12.	sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) ⁽¹⁰⁾ sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal container durante il trasporto.	
II.3.	Attestato per il trasporto degli animali	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.	
(1) ⁽¹¹⁾	II.4. Prescrizioni specifiche	
II.4.1.	Secondo dati ufficiali, non sono state constatate evidenze cliniche o patologiche della presenza di rinotracheite bovina infettiva (IBR) nelle aziende di origine di cui alla casella I.11 negli ultimi 12 mesi;	
II.4.2.	gli animali di cui alla casella I.28:	
	a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione;	
	b) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca dell'IBR eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova; e	
	c) non sono stati vaccinati contro l'IBR.]	
Osservazioni		
	Il presente certificato riguarda i bovini domestici (incluse le specie <i>Bubalus</i> e <i>Bison</i> e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione.	
	Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti quanto prima all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.	
Parte I:		
— Casella I.8:	indicare il codice del territorio come appare nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.	
— Casella I.13:	l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.	

PAESE		Modello BOV-X
II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
— Casella I.15:	indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.	
— Casella I.23:	nel caso di container o gabbie, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).	
— Casella I.28:	<p>Sistema di identificazione: gli animali devono recare:</p> <p>un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder).</p> <p>un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.</p> <p>Specie: scegliere tra «<i>Bos</i>», «<i>Bison</i>» e «<i>Bubalus</i>» a seconda dei casi.</p> <p>Età: Data di nascita (gg/mm/aaaa):</p> <p>Sesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p>Razza: selezionare razza pura, incrocio.</p>	
Parte II:		
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.		
(2) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati ininterrottamente in un paese o in una regione classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.		
(3) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine siano classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato e siano elencati come tali nella decisione 2007/453		
(4) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine non siano classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o siano stati classificati come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.		
(5) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.		
(6) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE; regioni e allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE.		
(6 ^a) Solo per allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE, ai fini dell'esportazione nell'UE di animali vivi certificati conformemente al modello di certificato BOV-X da un territorio che, nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con « IVb » per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica.		
(6 ^b) Unicamente per un territorio che, nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con « XII », indicante che gli allevamenti bovini dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi sono riconosciuti come tali in base a condizioni equivalenti a quelle stabilite all'allegato A, parte I, punti 1 e 2, della direttiva 64/432/CEE, ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati conformemente al modello di certificato veterinario BOV-X.		
(7) Unicamente per un territorio che, nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con « II » per quanto riguarda la tubercolosi, « III » per la brucellosi e/o « IVa » per la leucosi bovina enzootica.		
(8) Test effettuati secondo i protocolli che, per ciascuna malattia in questione, sono descritti nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.		
(9) Garanzie supplementari da fornire se nella colonna 5 «SG» dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figura la lettera « A ».		
Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica in conformità all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.		

PAESE		Modello BOV-X
II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(¹⁰) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte, di cui alle caselle I.7 e I.8, fossero autorizzati a esportare nell'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione avesse in vigore misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.</p> <p>(¹¹) Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione o dalla Svizzera a norma della decisione 2004/558/CE e dall'accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).</p> <p>(¹²) Il programma di vigilanza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).</p> <p>(¹³) Unicamente per un territorio contrassegnato nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 con «XIII» a indicare che è ufficialmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale. In conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, il periodo stagionale in cui il paese è indenne dalla febbre catarrale degli ovini si considera immediatamente concluso se i dati climatici, o i dati provenienti dal programma di vigilanza, indicano una precoce ripresa dell'attività dei <i>Culicoides</i> adulti.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:»</p>		

iii) il modello di certificato veterinario OVI-X è sostituito dal seguente:

«Modello OVI-X

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2. a.		
	Nome		I.3. Autorità centrale competente				
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente				
	Tel.						
	I.5. Destinatario		I.6.				
	Nome						
	Indirizzo						
	Codice postale						
	Tel.						
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine		I.12.					
Nome		N. di riconoscimento					
Indirizzo							
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
Indirizzo		N. di riconoscimento					
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE					
Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Carro ferroviario <input type="checkbox"/>							
Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.17.					
Identificazione							
Riferimento documentale							
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
				I.20. Numero di animali			
I.21.				I.22. Numero di colli			

I.23. Numero del sigillo/del container					I.24.
I.25. Merce certificata per:					
Allevamento <input type="checkbox"/>		Ingrasso <input type="checkbox"/>			
I.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce					
Specie (nome scientifico)	Razza	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso

PAESE

Modello OVI-X

II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE); II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: II.2.1. provengono dal territorio con il codice: ⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato: ⁽²⁾ [a] è indenne da afta epizootica da 24 mesi,] ^{(2) o} [a] è considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa) e non sono stati registrati casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione, del (gg/mm/aaaa),] b) è da 12 mesi indenne da peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e vaiolo caprino, pleuropolmonite contagiosa caprina e malattia emorragica epizootica, nonché da 6 mesi da stomatite vescicolosa, c) in cui non sono state effettuate negli ultimi 12 mesi vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie; ⁽²⁾ [d] è indenne da febbre catarrale degli ovini da 24 mesi;] ^{(2) (7) o} [d] è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;] ^{(2) o} [d] non è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: ... (inserire sierotipo/i) ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di vigilanza ⁽⁹⁾ in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alle aziende di origine di cui alla casella I.11, e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;] ^{(2) (10) o} [d] è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della spedizione ^{(2) (10) o} [d] è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 28 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini, effettuata in conformità al manuale dell'OIE almeno 28 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;] ^{(2) (10) o} [d] è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 14 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a saggio PCR per la ricerca del virus della febbre catarrale degli ovini effettuato in conformità al manuale dell'OIE almeno 14 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;] II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;		

Parte II: Certificazione

PAESE

Modello OVI-X

II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.2.3.</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>II.2.4.</p> <p>a)</p> <p>i)</p> <p>ii)</p> <p>iii)</p> <p>iv)</p> <p>(²)</p> <p>(²) o</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>II.2.5.</p> <p>II.2.6.</p> <p>(²) (³)</p> <p>(²) o</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>(²) (⁵)</p> <p>[c)</p> <p>d)</p> <p>(²) o</p> <p>[c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p>	<p>sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende descritte alla casella I.11:</p> <p>nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e</p> <p>nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo caprino, pleuropolmonite contagiosa caprina e stomatite vescicolosa nei 40 giorni precedenti;</p> <p>per quanto a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:</p> <p>non provengono da aziende, né sono stati in contatto con gli animali di aziende, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:</p> <p>agalassia contagiosa degli ovini o dei caprini (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>Mycoplasma capricolum</i>, <i>Mycoplasma mycoides sottospecie micoide</i> «large colony»), negli ultimi sei mesi;</p> <p>paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi,</p> <p>adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni; e</p> <p>Maedi/Visna o artrite/encefalite virale caprina:</p> <p>[negli ultimi tre anni,]</p> <p>[negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali infetti sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi di intervallo;]</p> <p>rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie, e</p> <p>non hanno presentato evidenze cliniche o di altro tipo della tubercolosi e della brucellosi negli ultimi tre anni precedenti l'esportazione;</p> <p>non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1, lettere a) e b);</p> <p>provengono:</p> <p>[dal territorio di cui alla casella I.8, che è stato riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;]</p> <p>[dalla o dalle aziende di cui alla casella I.11 nelle quali, con riguardo alla brucellosi (<i>Brucella melitensis</i>):</p> <p>nessuno degli animali ricettivi ha presentato segni clinici o di altro tipo di questa malattia negli ultimi 12 mesi;</p> <p>un numero rappresentativo degli ovini e dei caprini domestici di età superiore a sei mesi viene sottoposto ogni anno ad una prova sierologica (⁴);]</p> <p>[c) nessuno degli ovini o dei caprini domestici è stato vaccinato contro questa malattia, salvo quelli vaccinati da oltre due anni con il vaccino Rev. 1;</p> <p>le ultime due prove (⁶), effettuate a un intervallo di almeno sei mesi il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici di età superiore a 6 mesi, hanno dato esito negativo; e]</p> <p>[c) gli ovini o i caprini domestici di età inferiore a 7 mesi sono vaccinati contro questa malattia con il vaccino Rev. 1;</p> <p>le ultime due prove (⁶), effettuate a un intervallo di almeno sei mesi:</p> <p>il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici non vaccinati di età superiore a 6 mesi, e il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici di età superiore a 18 mesi, hanno dato esito negativo, e]</p> <p>sono presenti soltanto ovini e caprini domestici che soddisfano le condizioni e i requisiti sopraindicati;</p>	

PAESE		Modello OVI-X
II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(²) [II.2.7.	gli arieti non castrati sono rimasti ininterrottamente nei 60 giorni precedenti in un'azienda in cui negli ultimi 12 mesi non è stato diagnosticato alcun caso di epididimite contagiosa (<i>Brucella ovis</i>) e tali arieti sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni precedenti a un test di fissazione del complemento per la ricerca dell'epididimite contagiosa il cui risultato è stato inferiore a 50 UI/ml;]	
II.2.8.	sono rimasti ininterrottamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:	
	a) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;	
	b) è operativo un sistema di sensibilizzazione, vigilanza e monitoraggio della scrapie classica;	
	c) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;	
	d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni, e	
(²) [II.2.8.1	sono animali destinati alla produzione e sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie;]	
(²) o [II.2.8.1	sono animali destinati all'allevamento e sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, dello stesso atto come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie;]	
(²)	[provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]	
(²) o	[si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]	
(²) o [II.2.8.1	sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, dello stesso atto come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e:	
(²)	[provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]	
(²) o	[si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]	
II.2.9.	sono/sono stati (²) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato,	
(²)	[direttamente nell'Unione,]	
(²) o	[al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella 1.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1,]	
	e, fino al momento della spedizione nell'Unione:	
	a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato, e	
	b) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale negli ultimi 30 giorni si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;	
II.2.10.	tutti i veicoli o i container utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;	
II.2.11.	gli animali sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;	
II.2.12.	sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) (⁸) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal container durante il trasporto.	

PAESE

Modello OVI-X

II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.3. Attestato per il trasporto degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.</p> <p>Osservazioni</p> <p>Il presente certificato riguarda gli ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e i caprini domestici (<i>Capra hircus</i>) vivi destinati all'allevamento o alla produzione.</p> <p>Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti quanto prima all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.8: indicare il codice del territorio come appare nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>— Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.</p> <p>— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 01.04.10 o 01.04.20.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di container o gabbie, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.28: <i>Sistema di identificazione:</i> gli animali devono recare:</p> <p>un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.</p> <p>un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.</p> <p><i>Specie:</i> Scegliere tra «<i>Ovis aries</i>» e «<i>Capra hircus</i>» a seconda dei casi.</p> <p><i>Età:</i> (mesi).</p> <p><i>Sesso:</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(²) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(³) Unicamente per un territorio contrassegnato con «V» nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(⁴) Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a test per individuare la brucellosi in ogni azienda è costituito da:</p> <p>tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 6 mesi che non sono stati vaccinati contro la brucellosi,</p> <p>tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 18 mesi che sono stati vaccinati contro la brucellosi,</p> <p>tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo agli ultimi test, e</p> <p>il 25 % delle femmine sessualmente mature, per un numero di capi non inferiore a 50.</p> <p>(⁵) Compilare se la destinazione è uno Stato membro o una parte di Stato membro che figura in uno degli allegati della decisione 93/52/CEE.</p> <p>(⁶) Conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente eseguito in ciascuna azienda.</p>		

PAESE		Modello OVI-X
II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(⁷) Garanzie supplementari da fornire se nella colonna 5 «SG» dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figura la lettera «A». Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(⁸) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte, di cui alle caselle I.7 e I.8, fossero autorizzati a esportare nell'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione avesse in vigore misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.</p> <p>(⁹) Il programma di vigilanza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).</p> <p>(¹⁰) Unicamente per un territorio contrassegnato nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 con «XIII» a indicare che è ufficialmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale. In conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, il periodo stagionale in cui il paese è indenne dalla febbre catarrale degli ovini si considera immediatamente concluso se i dati climatici, o i dati provenienti dal programma di vigilanza, indicano una precoce ripresa dell'attività dei <i>Culicoides</i> adulti.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:»</p>		

iv) il modello di certificato veterinario OVI-Y è sostituito dal seguente:

«Modello OVI-Y

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.					
	Nome		I.3. Autorità centrale competente							
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente							
	Tel.									
	I.5. Destinatario			I.6.						
	Nome									
	Indirizzo									
	Codice postale									
	Tel.									
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	
I.11. Luogo di origine			I.12.							
Nome			N. di riconoscimento							
Indirizzo										
I.13. Luogo di carico			I.14. Data di partenza							
Indirizzo			N. di riconoscimento							
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. PIF di entrata nell'UE							
Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Carro ferroviario <input type="checkbox"/>										
Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>			I.17.							
Identificazione										
Riferimento documentale										
I.18. Descrizione della merce					I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
					I.20. Numero di animali					
I.21.					I.22. Numero di colli					

I.23. Numero del sigillo/del container					I.24.
I.25. Merce certificata per: Macellazione <input type="checkbox"/>					
I.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce					
Specie (nome scientifico)	Razza	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso

PAESE

Modello OVI-Y

II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.1. Attestato sanitario		
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:		
II.1.1.	provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;	
II.1.2.	non sono stati trattati con:	
—	stilbeni o tireostatici,	
—	estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE);	
II.2. Attestato di polizia sanitaria		
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:		
II.2.1.	provengono dal territorio con il codice: ⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:	
⁽²⁾	[a] è indenne da afta epizootica da 24 mesi,]	
^{(2) o}	[a] è considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa) e non sono stati registrati casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione, del (gg/mm/aaaa),]	
	b) è da 12 mesi indenne da peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e vaiolo caprino, pleuropolmonite contagiosa caprina e malattia emorragica epizootica, nonché da 6 mesi da stomatite vescicolosa,	
	c) in cui non sono state effettuate negli ultimi 12 mesi vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;	
⁽²⁾	[d] è indenne da febbre catarrale degli ovini da 24 mesi;]	
^{(2) o}	[d] non è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: ... (inserire sierotipo/i) ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di vigilanza ⁽⁵⁾ in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alle aziende di origine di cui alla casella I.11, e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]	
^{(2) (3) o}	[d] è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della spedizione	
^{(2) (3) o}	[d] è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 28 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini, effettuata in conformità al manuale dell'OIE almeno 28 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]	
^{(2) (3) o}	[d] è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 14 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a saggio PCR per la ricerca del virus della febbre catarrale degli ovini effettuato in conformità al manuale dell'OIE almeno 14 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]	
II.2.2.	sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;	
II.2.3.	sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende di cui alla casella I.11:	
a)	nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti, e	
b)	nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e vaiolo caprino, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e stomatite vescicolosa nei 40 giorni precedenti;	

Parte II: Certificazione

PAESE		Modello OVI-Y
II.	INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato
		II.b.
II.2.4.	non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1, lettere a) e b);	
II.2.5.	sono/sono stati ⁽²⁾ spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato,	
(²)	[direttamente nell'Unione]	
(²) o	[al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella 1.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1,]	
	e, fino al momento della spedizione nell'Unione:	
a)	non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato, e	
b)	non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale negli ultimi 30 giorni si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;	
II.2.6.	sono rimasti ininterrottamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:	
a)	la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;	
b)	è operativo un sistema di sensibilizzazione, vigilanza e monitoraggio della scrapie classica;	
c)	gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;	
d)	la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;	
II.2.7.	tutti i veicoli o i container utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;	
II.2.8.	gli animali sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;	
II.2.9.	sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) ⁽⁴⁾ sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal container durante il trasporto.	
II.3.	Attestato per il trasporto degli animali	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.	
	Osservazioni	
	Il presente certificato riguarda gli ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e i caprini domestici (<i>Capra hircus</i>) vivi destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.	
	Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti quanto prima al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.	
	Parte I:	
— Casella I.8:	indicare il codice del territorio come appare nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.	
— Casella I.13:	l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.	
— Casella I.15:	indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.	
— Casella I.19:	utilizzare il codice SA appropriato: 01.04.10 o 01.04.20.	

PAESE	Modello OVI-Y	
II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.23: nel caso di container o gabbie, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.28: Sistema di identificazione: gli animali devono recare:</p> <p>un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.</p> <p>un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.</p> <p><i>Specie:</i> Scegliere tra «<i>Ovis aries</i>» e «<i>Capra hircus</i>» a seconda dei casi.</p> <p><i>Età:</i> mesi.</p> <p><i>Sesso:</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p>		
Parte II:		
<p>(¹) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(²) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(³) Unicamente per un territorio contrassegnato nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 con «XIII» a indicare che è ufficialmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale. In conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, il periodo stagionale in cui il paese è indenne dalla febbre catarrale degli ovini si considera immediatamente concluso se i dati climatici, o i dati provenienti dal programma di vigilanza, indicano una precoce ripresa dell'attività dei <i>Culicoides</i> adulti.</p> <p>(⁴) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte, di cui alle caselle I.7 e I.8, fossero autorizzati a esportare nell'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione avesse in vigore misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.</p> <p>(⁵) Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).</p>		
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	
Data:	Firma:»	
Timbro:		

v) il modello di certificato veterinario RUM è sostituito dal seguente:

«Modello RUM

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
	Nome		I.3. Autorità centrale competente				
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente				
	Tel.						
	I.5. Destinatario		I.6.				
	Nome						
	Indirizzo						
	Codice postale						
Tel.							
I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
I.11. Luogo di origine	Nome		N. di riconoscimento	I.12.			
Indirizzo							
I.13. Luogo di carico	Nome		N. di riconoscimento	I.14. Data di partenza			
Indirizzo							
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE					
Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Carro ferroviario <input type="checkbox"/>							
Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.17. Numero/i CITES					
Identificazione							
Riferimento documentale							
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
				I.20. Numero di animali			
I.21.				I.22. Numero di colli			

PAESE

Modello RUM

II. INFORMAZIONI SANITARIE

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Parte II: Certificazione

II.1. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

- II.1.1. provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi e della tubercolosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali di aziende che non soddisfano queste condizioni;
- II.1.2. non sono stati trattati con:
- stilbeni o tireostatici,
 - estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE);

II.2. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

- II.2.1. provengono dal territorio con il codice:⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:
- a) è indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e vaiolo caprino, pleuropolmonite contagiosa caprina e malattia emorragica epizootica, e da 6 mesi da stomatite vescicolosa,
 - b) in cui negli ultimi 12 mesi non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e vaiolo caprino, pleuropolmonite contagiosa caprina e malattia emorragica epizootica, e negli ultimi 24 mesi non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini e in cui non sono permesse le importazioni di artiodattili vaccinati contro queste malattie,
- ⁽²⁾ [c] è indenne da febbre catarrale degli ovini da 24 mesi;]
- ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ o [c] è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]
- ⁽²⁾ ⁽⁹⁾ o [c] è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della spedizione
- ⁽²⁾ ⁽⁹⁾ o [c] è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 28 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini, effettuata in conformità al manuale dell'OIE almeno 28 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]
- ⁽²⁾ ⁽⁹⁾ o [c] è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 14 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a saggio PCR per la ricerca del virus della febbre catarrale degli ovini effettuato in conformità al manuale dell'OIE almeno 14 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]
- II.2.2. sono rimasti
- ⁽²⁾ [nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e senza entrare in contatto con artiodattili importati nel medesimo territorio da meno di sei mesi;]

PAESE	Modello RUM	
II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) o	[nel paese di spedizione per almeno 60 giorni dal loro ingresso, se gli animali appartengono alle specie pertinenti di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento (UE) n. 206/2010 e sono stati importati direttamente, nel rispetto delle condizioni specificate per ciascuna specie nell'allegato I, parte 7, del regolamento (UE) n. 206/2010, da un paese terzo meno di sei mesi prima dell'imbarco verso l'Unione e in ogni caso sono stati tenuti separati da altri animali di qualifica sanitaria non equivalente dopo essere stati rilasciati nel paese esportatore e prima di essere esportati verso l'Unione (3);]	
II.2.3.	sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nell'azienda/hello stabilimento (2) di cui alle caselle I.11 e I.13:	
	a) nei quali e nel raggio di 150 km dai quali non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti, e	
	b) nei quali e nel raggio di 10 km dai quali non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto II.2.1 nei 40 giorni precedenti;	
II.2.4.	non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro alcuna delle malattie di cui al punto II.2.1, e:	
(2) (4)	[provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi, e]	
(2) (5) o	[sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni a un'intradermotubercolizzazione con esito negativo, e] non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:	
(2) (4)	[provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;]	
(2) (5) o	[la sieroaagglutinazione praticata negli ultimi 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per ml;]	
(2) o	[si tratta di maschi castrati di ogni età;]	
II.2.5.	per quanto a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:	
	a) non provengono da aziende/stabilimenti (2) né sono stati in contatto con gli animali di aziende/stabilimenti in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:	
	i) agalassia contagiosa degli ovini o dei caprini (<i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>Mycoplasma capricolum</i> , <i>Mycoplasma mycoides sottospecie micoide</i> «large colony»), negli ultimi sei mesi,	
	ii) paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi,	
	iii) adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni; e	
	iv) Maedi/Visna o artrite/encefalite virale caprina:	
	(2) [negli ultimi tre anni,]	
	(2) o [negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali infetti sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi di intervallo;]	
	b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie, e	
	c) non hanno presentato evidenze cliniche o di altro tipo della tubercolosi e della brucellosi negli ultimi tre anni precedenti l'esportazione;	
II.2.6.	sono spediti dalle aziende/dagli stabilimenti di cui alle caselle I.11 e I.13 direttamente nell'Unione e, fino al momento della spedizione:	
	a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato, e	
	b) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale negli ultimi 30 giorni si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;	

PAESE	Modello RUM	
II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.2.7. tutti i veicoli o i container utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;</p> <p>II.2.8. gli animali sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;</p> <p>II.2.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) ⁽⁷⁾ sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo stame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal container durante il trasporto.</p> <p>II.3. Attestato per il trasporto degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.</p> <p>⁽²⁾ ⁽⁸⁾ II.4. Prescrizioni specifiche</p> <p>II.4.1. Secondo dati ufficiali, non sono state constatate evidenze cliniche o patologiche della presenza di rinotracheite bovina infettiva (IBR) nell'azienda/nello stabilimento ⁽²⁾ di origine di cui alle caselle I.11 e I.13 negli ultimi 12 mesi;</p> <p>II.4.2. gli animali di cui alla casella I.28:</p> <p>a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione; e</p> <p>b) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca dell'IBR eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova; e</p> <p>c) non sono stati vaccinati contro l'IBR;</p> <p>⁽²⁾ [II.4.3. (ulteriori prescrizioni e/o test)]</p> <p>Osservazioni</p> <p>Il presente certificato riguarda gli animali vivi dell'ordine degli artiodattili [esclusi gli animali della specie bovina (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci), <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, suidi e taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi. Utilizzare un certificato per specie.</p> <p>Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti quanto prima all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.8: indicare il codice del territorio come appare nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>— Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.</p> <p>— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 o 01.06.19.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di container o gabbie, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).</p>		

PAESE	Modello RUM	
II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.28:</p>	<p>Sistema di identificazione: Specificare il sistema di identificazione (marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder). Il marchio auricolare riporta il codice ISO del paese esportatore; il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.</p> <p>Età: mesi.</p> <p>Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p>Specie: selezionare le specie tra quelle elencate per le famiglie seguenti:</p> <p>antilopacridi: <i>Antilocapra spp.</i>;</p> <p>bovidi: <i>Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp., Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Boselaphus spp., Budorcas spp., Capra spp. (eccetto Capra hircus), Cephalophus spp., Connochaetes spp., Damaliscus spp. (incluso Beatragus), Dorcatragus spp., Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius spp., Madoqua spp., Naemorhedus spp. (inclusi Nemorhaedus e Capricornis), Neotragus spp., Oreamnos spp., Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp. (eccetto Ovis aries), Pantholops spp., Pelea spp., Procapha spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus spp., Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (incluso Boocerus).</i></p> <p>camelidi: <i>Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.</i></p> <p>cervidi: <i>Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus-Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp.</i></p> <p>giraffidi: <i>Giraffa spp., Okapia spp.</i></p> <p>ippopotamidi: <i>Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp.</i>,</p> <p>moschidi: <i>Moschus spp.</i></p> <p>tragulidi: <i>Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp.</i>,</p> <p>rinocerontidi: <i>Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp.</i></p> <p>elefantidi: <i>Elephas spp., Loxodonta spp.</i>, a seconda dei casi.</p>	
Parte II:		
(1) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.		
(2) Cancellare la dicitura non pertinente.		
(3) In questo caso, il certificato sanitario deve essere accompagnato dal documento ufficiale attestante il rispetto delle condizioni relative alla quarantena e ai test di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 (modello «CAM»).		
(4) Regioni o allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi, riconosciuti equivalenti alle condizioni di cui all'allegato A della direttiva 64/432/CEE e che, nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 sono contrassegnati con «VII» per la tubercolosi e con «VIII» per la brucellosi.		
(5) Test effettuati secondo i protocolli che, per ciascuna malattia in questione, sono descritti nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010. Tuttavia, per l'intradermotubercolizzazione, l'esito è considerato positivo se si osservano segni clinici quali edema, essudazione, necrosi, dolore e/o infiammazione o un ispessimento della plica cutanea pari o superiore a 2 mm.		
(6) Garanzie supplementari da fornire se nella colonna 5 «SG» dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figura la lettera «A». Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.		

PAESE

Modello RUM

II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(7) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte, di cui alle caselle I.7 e I.8, fossero autorizzati a esportare nell'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione avesse in vigore misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.</p> <p>(8) Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione.</p> <p>(9) Unicamente per un territorio contrassegnato nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 con «XIII» a indicare che è ufficialmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale. In conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, il periodo stagionale in cui il paese è indenne dalla febbre catarrale degli ovini si considera immediatamente concluso se i dati climatici, o i dati provenienti dal programma di vigilanza, indicano una precoce ripresa dell'attività dei <i>Culicoides</i> adulti.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:»</p>		

2) l'allegato II, parte 1, è così modificato:

a) la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

«BA — Bosnia-Erzegovina ⁽⁸⁾	BA-0	Tutto il paese	BOV»				
--	------	----------------	------	--	--	--	--

b) è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«⁽⁸⁾ Soltanto per il transito con attraversamento della Bulgaria di partite di carni fresche di bovini domestici destinate alla Turchia.»

c) la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è sostituita dalla seguente:

«MK — ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽⁴⁾	MK-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU»				
---	------	----------------	----------------	--	--	--	--